MISURE URGENTI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA

Art. 3-quater

(Destinazione di risorse per incentivi nel settore dell'autotrasporto). 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"

Versione in vigore dal 6 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria
Estremi	Decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-settore-dei-trasporti-e-disposizioni-in-materia/art-3-quater-destinazione-di-risorse-per-incentivi-nel-settore-dell-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it